



Deliberazione del Direttore Generale N. 281 del 30/03/2021

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l’Associazione Croce Rossa Italiana ai sensi dell’Accordo Governo, Regioni e Province Autonome, Rep. Atti n. 61/CSR del 14 Aprile 2016, per la donazione di sangue ed emocomponenti.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 31/03/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

Atto esecutivo dal 09/04/2021

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell’atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L’inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: Stipula convenzione con l'Associazione Croce Rossa Italiana ai sensi dell'Accordo Governo, Regioni e Province Autonome, Rep. Atti n. 61/CSR del 14 Aprile 2016, per la donazione di sangue ed emocomponenti.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- a) la Legge n° 219/2005 e ss.mm.ii, permette la partecipazione di enti *no profit* alle attività volte alla raccolta volontaria di sangue;
- b) all'art. 6, comma 1, lettera *b*) del predetto provvedimento legislativo, vengono definiti i criteri generali che regolano i rapporti tra Regioni, Province Autonome e gli enti aventi scopi solidaristici;
- c) in data 14/04/2016, è stato stipulato un *Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano*, identificato al Rep. Atti n° 61/CSR, volto all'approvazione di un nuovo schema *tipo* di Convenzione che regola gli aspetti operativi delle intese, tra le aziende sanitarie accreditate presenti sul territorio e le associazioni, riguardo l'attività di raccolta e distribuzione di sangue ed emocomponenti;
- d) il predetto provvedimento è stato recepito, approvato e deliberato, dalla Regione Campania mediante D.G.R.C. n° 233 del 24/05/2016, emanata dal *Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali*, pubblicata sul B.U.R.C. n° 35 del 06/06/2016, ove si dispone, peraltro, la delega alle aziende sanitarie campane di adeguare i loro patti convenzionali allo schema citato;
- e) l'Associazione *Croce Rossa Italiana*, Comitato Regionale della Campania, con istanza del 29/06/2020 ha chiesto la possibilità di stipulare atto convenzionale finalizzato alla donazione di sangue proveniente dai membri della predetta organizzazione di volontariato;
- f) la C.R.I., con successiva e – mail del 19/03/2021, ha perfezionato l'istanza di cui al punto precedente trasmettendo i documenti mancanti e comunicando di poter somministrare n° 100 (cento) donazioni annue;
- g) la proponente U.O.C. Affari Generali ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, lettera *a*), del Regolamento per la stipula di Convenzioni di questa Azienda, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 386 del 14/06/2018, parere ai soggetti coinvolti nella scelta provvedimentale;

Visti

- i pareri favorevoli espressi dal Direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari e dalla Direttrice U.O.C. immunoematologia e Centro Trasfusionale di questa Azienda;
- l'annotazione della Direttrice Sanitaria con prot. n. 36258/i del 04/12/2020, con la quale si dispone di predisporre l'atto convenzionale di cui trattasi;

Preso atto

della D.G.R.C. n° 233 del 24/05/2016;

Letto

lo schema convenzione, adeguato all'*Accordo Stato – Regioni* in premessa specificato, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Precisato che

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

- l'accordo convenzionale avrà, ai sensi del decreto descritto alla precedente lettera *c)*, durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione;
- il costo relativo al rimborso per le attività associative da corrispondere alla C.R.I. ammonta ad € 22,00 (ventidue) per ogni singola donazione, ai sensi dell'Allegato 2 dell'*Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano*, identificato al Rep. Atti n° 61/CSR;

Ritenuto

- pertanto, di poter stipulare convenzione con l'Associazione *Croce Rossa Italiana*, Comitato Regionale della Campania, finalizzata alla donazione di sangue proveniente dai membri della predetta organizzazione di volontariato;
- quindi, di prevedere, per un triennio, la spesa presunta complessiva di € 6.600,00 (seimilaseicento/00) s. & ed o., da imputare sul conto economico n° 5010114100 *"Sangue ed emocomponenti da altri soggetti"* dei Bilanci 2021, 2022, 2023, 2024 o diverso conto di equipollente tipologia stabilito nell'anno di riferimento, quale necessario fabbisogno per la somministrazione, da parte dei donatori membri della predetta C.R.I., di n° 100 (cento) unità di sangue annue, suddivisi in € 1.650,00 per l'anno 2021, € 2.200,00 per l'anno 2022, € 2.200,00 per l'anno 2023, € 550,00 per l'anno 2024;

Attestata

la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di stipulare convenzione con l'Associazione *Croce Rossa Italiana*, Comitato Regionale della Campania, finalizzata alla donazione di sangue proveniente dai membri della predetta organizzazione di volontariato, armonizzata secondo lo schema di convenzione previsto dalla D.G.R.C. n° 233 del 24/05/2016 emanata dal Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali, pubblicata sul B.U.R.C. n° 35 del 06/06/2016;
2. di approvare l'allegato schema di convenzione;
3. di prevedere, per un triennio, la spesa presunta complessiva di € 6.600,00 (seimilaseicento/00) s. & ed o., da imputare sul conto economico n° 5010114100 *"Sangue ed emocomponenti da altri soggetti"* dei Bilanci 2021, 2022, 2023, 2024 o diverso conto di equipollente tipologia stabilito nell'anno di riferimento, suddivisi in € 1.650,00 per l'anno 2021, € 2.200,00 per l'anno 2022, € 2.200,00 per l'anno 2023, € 550,00 per l'anno 2024, quale necessario fabbisogno per la somministrazione, da parte dei donatori membri della predetta C.R.I., di n° 100 (cento) unità di sangue annue;
4. di precisare che l'accordo avrà durata triennale dalla data di sottoscrizione;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento dei Servizi Sanitari, alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Programmazione e Controllo di Gestione, Immunoematologia e Centro Trasfusionale ed alla Croce Rossa Italiana.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatisi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Deliberazione del Direttore Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

Acquisiti i pareri della Direttrice Sanitaria, Dr.ssa Angela Annecchiarico, e della Direttrice Amministrativa, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera *e2)* del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **STIPULARE** convenzione con l'Associazione *Croce Rossa Italiana*, Comitato Regionale della Campania, finalizzata alla donazione di sangue proveniente dai membri della predetta organizzazione di volontariato, armonizzata secondo lo schema di convenzione previsto dalla D.G.R.C. n° 233 del 24/05/2016 emanata dal Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali, pubblicata sul B.U.R.C. n° 35 del 06/06/2016;
2. **APPROVARE** l'allegato schema di convenzione;
3. **PREVEDERE**, per un triennio, la spesa presunta complessiva di € 6.600,00 (seimilaseicento/00) s. & ed o., da imputare sul conto economico n° 5010114100 "*Sangue ed emocomponenti da altri soggetti*" dei Bilanci 2021, 2022, 2023, 2024 o diverso conto di equipollente tipologia stabilito nell'anno di riferimento, suddivisi in € 1.650,00 per l'anno 2021, € 2.200,00 per l'anno 2022, € 2.200,00 per l'anno 2023, € 550,00 per l'anno 2024, quale necessario fabbisogno per la somministrazione, da parte dei donatori membri della predetta C.R.I., di n° 100 (cento) unità di sangue annue;
4. **PRECISARE** che l'accordo avrà durata triennale dalla data di sottoscrizione;
5. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento dei Servizi Sanitari, alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Programmazione e Controllo di Gestione, Immunoematologia e Centro Trasfusionale ed alla Croce Rossa Italiana.

**Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa**

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

CONVENZIONE

ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di

Trento e Bolzano

Rep. Atti n° 61/CSR del 14/04/2016, in applicazione dell'art. 6, c. 1, lett. b),

Legge 219/2005 e s.m.i.

TRA

L’Azienda Ospedaliera di rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, partita I.V.A. 02201130610, con sede in Caserta in via Palasciano, in persona del Direttore Generale, dr. Gaetano Gubitosa, domiciliato per la sua carica ed agli effetti della presente convenzione presso la sede suindicata, di seguito denominata, per facilità di lettura, *Azienda*, attraverso il proprio servizio di medicina trasfusionale *interno* denominato, per facilità di lettura, *SIMT*.

E

L’ Associazione della **Croce Rossa Italiana** – Organizzazione di Volontariato Comitato Regionale della Campania, con sede in Napoli alla via San Tommaso d’Aquino, 15, di seguito denominata, per facilità di lettura, *Associazione* nella persona del segretario generale, legale rappresentante, dott.ssa Cecilia Crescioli, nata in Firenze il 07/02/1971.

- VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219, “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’articolo 6, comma 1, lettera b) e l’articolo 7, comma 2;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266 recante “Legge quadro sul volontariato”, ed in particolare gli articoli 8 e 11;
- VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante: “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, in particolare l’articolo 4, comma 2;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTO il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti” pubblicato nel S.O n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n 300;
- VISTO il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- VISTO il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: “Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 Giugno 2007, n. 140;

- VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: “Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;
- VISTO il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 Gennaio 2008, n. 13;
- VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 115/CSR);
- VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);
- VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, ed in particolare l’articolo 2, comma 1-sexies, con il quale è stata prevista la data del 31 dicembre 2014 per compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010;
- VISTO il decreto legge 31 dicembre 2014, n 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ed in particolare l’articolo 7, comma 1, con il quale il suindicato termine di scadenza del 31 dicembre 2014 è stato prorogato al 30 giugno 2015;
- VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali” sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;
- VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Linee guida per l'accreditamento dei servizi

trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

- **VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome** per la revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep atti 115/CSR), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, legge 219/2005, relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il **Rep. Atti n° 61/CSR del 14/04/2016, di seguito denominato, per facilità di lettura, "Accordo".**
- VISTO che il predetto *Accordo* è stato approvato e deliberato dalla Regione Campania mediante D.G.R.C. n° 233 del 24/05/2016, emanata dal *Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali*, pubblicata sul B.U.R.C. n° 35 del 06/06/2016.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (Obiettivi)

1. Oggetto della convenzione sono le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, declinate nei rispettivi *Allegati* di cui all'art.11, di seguito riportate:
 - a. attività di gestione associativa – disciplinare A;
 - b. attività di gestione di Unità di Raccolta – disciplinare B (se effettuata).
2. La convenzione, in attuazione a quanto previsto dall'*Accordo*, con il coordinamento della SRC, definisce e assicura la partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue:
 - a) all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della Legge 219/2005 e ss.mm.ii;
 - b) alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio, attraverso gli organismi collegiali previsti;
 - c) al Comitato per il buon uso del sangue;
 - d) all'applicazione dell'*Accordo* e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.
3. Alla convenzione accedono le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della legge 219 del 2005, regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato di cui alla legge 266 del 1991.
4. La convenzione applica alle attività svolte, di cui al *Disciplinare A*, le quote di rimborso uniformi e omnicompreensive su tutto il territorio nazionale definite nell'allegato 2 dell'*Accordo*.
5. Della convenzione possono far parte attività aggiuntive, da definirsi con disgiunte intese collaborative, nell'ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del donatore, non ricomprese nei disciplinari tecnici A e B, svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue a supporto del sistema trasfusionale, come definite nel disciplinare tecnico C.

Tali attività sono declinate in appositi progetti: al raggiungimento dell'autosufficienza per sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati; all'approfondimento e al monitoraggio della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata.

I progetti possono comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza. I progetti, con l'approvazione e il coordinamento della SRC in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e le Regioni e Province Autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni delle medesime. Il testo del progetto contiene gli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le modalità e le tempistiche di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoraggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione.

ARTICOLO 2 **(Contenuti della convenzione)**

1. L'Azienda, con il coinvolgimento delle SRC, e l'Associazione, con la presente convenzione si impegnano a:
 - a) garantire il possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della L. 219/2005, di cui copia degli atti, per la natura degli stessi, è di volta in volta redatta e fornita dalle parti;
 - b) adeguare la programmazione delle attività trasfusionali quale elemento di indirizzo della gestione associativa dei donatori nonché della gestione delle *Unità di Raccolta*, ove di competenza associativa, per gli aspetti quantitativi e qualitativi alle necessità trasfusionali, in base ai criteri definiti in sede di programmazione regionale;
 - c) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
 - d) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione del donatore;
 - e) promuovere l'informazione alla collettività sulla donazione, sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute dei cittadini, sui corretti stili di vita e sui temi a essi correlati;
 - f) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
 - g) dare sostegno al miglioramento della attività di gestione associativa e alla definizione delle modalità di raccordo organizzativo con la rete trasfusionale;
 - h) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dall'Associazione, oggetto dell'Accordo e della presente convenzione, attraverso l'uso del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con la struttura regionale di coordinamento (SRC). L'Associazione è tenuta ad adeguarsi a tale infrastruttura informatica. La mancanza sarà motivo *ipso iure* di risoluzione del presente accordo;

- i) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
- j) promuovere il miglioramento continuo dei sistemi di gestione della qualità nelle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, con particolare riferimento alle attività trasfusionali, nel rispetto della titolarità dei percorsi di autorizzazione e accreditamento;
- k) inserire e mantenere l'attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti all'interno dei percorsi di autorizzazione e accreditamento delle attività trasfusionali regionali, ai sensi della normativa vigente;
- l) garantire l'effettuazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, della formazione del personale coinvolto nelle attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti di cui alla presente convenzione;
- m) incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;
- n) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori;
- o) garantire l'emovigilanza dei donatori, ovvero l'accertamento dell'idoneità del donatore e dell'aspirante donatore, iscritto all'Associazione, per l'ammissione alla sua prima donazione del sangue od emocomponenti, i controlli ad ogni donazione e quelli periodici previsti, sono eseguiti presso il *SIMT*, secondo quanto fissato dalla normativa vigente con eventuali integrazioni emanate dall'Autorità regionale o dalla Direzione aziendale con provvedimento formale senza oneri per il donatore o l'Associazione;
- p) definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;
- q) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della convenzione;
- r) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori di cui al *Disciplinare Tecnico A*;
- s) definire, con durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all'applicazione della convenzione stessa;

2. L'Associazione, concorre, ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale concernenti le attività trasfusionali, e si obbliga a svolgere le seguenti attività:

- a) la donazione del sangue e dei suoi componenti da parte dei propri donatori iscritti; tale donazione deve essere responsabile, volontaria, periodica e gratuita, senza fini di lucro;
- b) la tutela dei propri donatori iscritti;
- c) l'attuazione di attività di propaganda e promozione al dono del sangue ed emocomponenti;
- d) la comunicazione al *SIMT* dell'Azienda di riferimento dell'elenco nominativo dei propri donatori iscritti, aggiornato semestralmente;

- e) l'inoltro dei propri donatori iscritti solo presso il SIMT dell'Azienda, ai fini di meglio tutelare il donatore e del raggiungimento dell'autosufficienza.
3. E' fatto divieto all'Associazione effettuare raccolte autonomamente senza la preventiva autorizzazione del SIMT.
4. Il Direttore del SIMT di riferimento è il Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi dell'Azienda ex Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. L'Azienda consente la presenza, presso il SIMT, di un iscritto all'Associazione per la sensibilizzazione dei donatori occasionali e per la propaganda alla donazione periodica e volontaria o altre forme di collaborazioni sociali o tecniche concordate con il Responsabile del SIMT di riferimento. Inoltre, riserva uno spazio di parcheggio gratuito per i mezzi di trasporto dei donatori in occasione dell'atto di liberalità di cui trattasi.
6. I Donatori hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la retribuzione per l'intera giornata lavorativa.
In caso di inidoneità alla donazione, la retribuzione sarà corrisposta limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità ed alle relative procedure.
La certificazione relativa sarà rilasciata dal SIMT, come previsto in merito dall'art. 8 della Legge n° 219 del 21/10/2015, solo qualora la donazione venga eseguita presso l'Azienda.
Se eseguita presso l'Associazione, sarà quest'ultima a rilasciare idoneo documento attestante l'avvenuta donazione.
7. Al termine delle donazioni esclusivamente eseguite presso il SIMT, l'Azienda fornisce gratuitamente un adeguato ristoro al donatore, come previsto dal D.M. del 03/03/2015.
Sarà cura dell'Associazione, per le donazioni eseguite presso i propri locali o altri luoghi di raccolta, adeguarsi alla norma di cui al capoverso precedente.
E' facoltà delle parti stipulare eventuali accordi con esercizi commerciali finalizzati all'obbligazione del presente capoverso.

ARTICOLO 3

(Materiale di consumo, attrezature, tecnologie e locali)

1. Il materiale di consumo è fornito dal Servizio Trasfusionale di riferimento e comprende: sacche per la raccolta di sangue intero, materiale per la raccolta in aferesi, provette, materiale per la disinfezione e per l'emoglobina pre-donazione.
2. L'eventuale utilizzo di attrezture, tecnologie e locali dell'Azienda da parte dell'Associazione, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è regolato da appositi accordi o contratti riportati in specifici e ulteriori allegati ove esistenti.
3. L'Associazione è tenuta, con cadenza mensile, a trasmettere un *report* documentale, opportunamente sottoscritto dal rappresentante legale o

soggetto all'uopo delegato, contenente il rapporto consumo/utilizzo del materiale di cui al precedente punto 1. L'inottemperanza di tale adempimento, comporterà la mancata consegna dei beni necessari alle successive donazioni.

ARTICOLO 4 **(Rapporti economici)**

- a. Per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione, le Regioni e le Province autonome garantiscono il riconoscimento delle quote di rimborso per l'attività di cui al *Disciplinare A*, uniformi e omnicompreensive su tutto il territorio nazionale, indicate nell'allegato 2 dell'Accordo.
- b. Le attività, nonché i relativi rimborsi, di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuati sulla base della programmazione regionale concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative.
- c. Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge n° 266 del 1991.
- d. Il legale rappresentante dell'Associazione, provvederà, con cadenza bimestrale, ad inoltrare all'Azienda il riepilogo delle donazioni effettuate dai propri iscritti presso il *SIMT* dell'Azienda, corredata di copia delle relative certificazioni.
- e. I rimborsi all'Associazione - considerati debiti privilegiati - sono pagati entro i termini stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, decorrenti dalla data di notifica di cui alla precedente lettera b).
- f. I rimborsi delle attività di cui alla lettera a) del presente articolo, sono adeguati secondo le modalità di verifica e di aggiornamento previste dal punto 11 dell'Accordo.
- g. Il numero del fabbisogno dei beni di cui alla lettera a), sarà stabilito a cura del responsabile del *SIMT*, ogni anno, fino alla cessazione degli effetti della presente convenzione. L'Azienda, successivamente, adotterà il relativo provvedimento e lo notificherà all'Associazione nonché a tutti i Soggetti interessati.
- h. Per lo svolgimento delle eventuali attività aggiuntive di cui al comma 5 dell'articolo 1 della presente convenzione, come definite nel disciplinare tecnico C, l'Azienda garantisce, previa disponibilità economica da parte degli stessi, le risorse per la realizzazione dei relativi progetti.

ARTICOLO 5 **(Accesso ai documenti amministrativi)**

In relazione a quanto disposto dall'art. 11 della legge 11 agosto 1991, n. 266, all'Associazione è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda con le modalità di cui al capo V della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 6

(Durata)

La presente convenzione ha efficacia **triennale** con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo espresso delle parti ed in conformità delle disposizioni legislative vigenti in materia.

ARTICOLO 7

(Variazioni normative)

Laddove, durante l'efficacia del presente rapporto, interverranno eventi dettati da variazioni per effetto di modifiche legislative, le parti dovranno conformarsi a tali norme, adeguando l'accordo alle stesse, con separato atto o modificando il contenuto di quello vigente.

ARTICOLO 8

(Scioglimento dell'accordo)

1. Le parti potranno, per mutuo consenso espresso, sciogliere in ogni momento la presente convenzione. Saranno garantite, comunque, le prestazioni già richieste prima della predetta manifestazione di volontà.
2. L'Azienda, in particolare, avrà la possibilità di recedere unilateralmente dall'accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, comunicandolo tempestivamente all' Associazione con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la notifica.
3. E' prevista, inoltre, la risoluzione anticipata qualora sorgessero, da una o entrambe le parti, violazioni alle regole del presente atto o da altre disposizioni legislative in materia.
4. Gli effetti della presente intesa collaborativa, potranno essere sospesi o risolti, in mancanza del requisito di cui all'art. 2, punto 1. lettera a) del presente atto.
5. Il ripristino documentato del requisito di cui al precedente punto 4, riattiverà l'efficacia dell'accordo ma non interromperà i termini della sua durata.

ARTICOLO 9

(Esenzioni)

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

ARTICOLO 10

(Foro competente)

Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).

ARTICOLO 11

(Allegati)

1. Fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti atti allegati e sottoscritti dalle parti e si impegnano a garantirne l'attuazione:
 - Disciplinare A;
 - decreti di autorizzazione e di accreditamento dei contraenti vigenti al momento della sottoscrizione;

- atto di programmazione del sistema trasfusionale.
2. Qualora, congiuntamente o successivamente alla stipula del presente atto, sorgano le attività di cui all'art. 1, punto 5, è necessario allegare il *Disciplinare Tecnico C*.

Letto approvato e sottoscritto.

Caserta, _____,

per l'Azienda ospedaliera
“Sant'Anna e San Sebastiano” di
Caserta

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

per l'Associazione
Croce Rossa Italiana

Il Segretario Generale - legale
rappresentante
Cecilia Crescioli

DISCIPLINARE A

"Gestione dell'attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue"

DISCIPLINARE TECNICO

Oggetto

Il presente disciplinare tecnico regola l'attività associativa garantita dall'Associazione/Federazione **"CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO REGIONALE CAMPANIA"**, (di seguito Associazione) a supporto dell'attività trasfusionale dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

La Regione, con il coordinamento della SRC, e l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue promuovono e sostengono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti.

Tali attività sono attuate attraverso:

- a) il reclutamento dei donatori e la fidelizzazione degli stessi;
- b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione dei cittadini;
- c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
- d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi, in coerenza con la programmazione regionale;
- f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.

L'Associazione/Federazione assicura il proprio concorso al conseguimento degli obiettivi della programmazione concernenti l'autosufficienza per il sangue intero, per gli emocomponenti e per i prodotti medicinali plasmaderivati, impegnandosi anche a finalizzare le iniziative di informazione e promozione della donazione alla realizzazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi individuati dalla suddetta programmazione.

Il documento di programmazione annuale o pluriennale delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, comprensivo delle modalità organizzative correlate (es. calendario raccolta, orari, ecc.), costituisce parte integrante del presente atto.

L'Associazione/Federazione attiva o partecipa/ai programmi di educazione alla salute rivolti ai donatori e alla popolazione, con particolare riguardo al mondo della scuola, anche sostenendo le iniziative promosse a tale scopo dalla Regione o dalle Aziende Sanitarie/Enti, d'intesa con la SRC di riferimento.

La Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, fornisce all'Associazione/Federazione dei donatori di sangue il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.

Gestione associativa

In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue convenzionate secondo la programmazione definita d'intesa con il Servizio Trasfusionale di riferimento.

Sulla base di quanto previsto dal documento di programmazione, la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, concorda con l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa dei donatori, in particolare attraverso:

- a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano una efficace gestione dell'attività di chiamata, accoglienza e fidelizzazione dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori;
- b) la definizione di modalità organizzate atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata programmata;
- c) l'uso del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori e concordati con la struttura regionale di coordinamento (SRC). Tale comunicazione deve avvenire allo scopo di avere un'unica banca dati condivisa e consultabile da ognuno secondo i ruoli e le competenze previsti dalla normativa vigente.

A tal

fine l'Associazione/Federazione si impegna ad operare secondo programmi concordati con il Servizio Trasfusionale di riferimento e definiti nell'ambito degli organismi di partecipazione a livello locale.

L'Associazione/Federazione può assicurare altresì il servizio di chiamata dei donatori periodici non iscritti, su delega del Servizio Trasfusionale, previo consenso dei donatori interessati.

L'Associazione/Federazione si impegna inoltre a collaborare con il Servizio Trasfusionale nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive del Servizio Trasfusionale di riferimento e della SRC.

Formazione

L'Associazione/Federazione e la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coordinamento della SRC, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

La Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, promuove lo sviluppo delle attività di cui al presente articolo, anche con eventuali risorse.

Tutela del donatore e promozione della salute

La normativa vigente riconosce alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

A tale fine la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, definisce specifiche modalità di collaborazione con l'Associazione/Federazione di donatori di sangue per favorire:

- a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
- c) rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;

- a) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
- b) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta del donatore stesso;
- f) l'applicazione delle azioni mirate al buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante dell'Associazione/Federazione di donatori di sangue;
- g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
- h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento sani, capaci di migliorare il complessivo livello di salute.

Informazione e consenso

Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, oltre a quanto previsto dalla nonnativa vigente, la Regione/Azienda Sanitaria/Ente, tramite l'Associazione/Federazione in coerenza con le indicazioni tecniche del Servizio Trasfusionale di riferimento, promuove specifiche iniziative per l'informazione ed il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica aHa donazione e sulle modalità per la raccolta del sangue e degli emocomponenti cui possono essere sottoposti.

La documentazione relativa al consenso informato è composta da:

- informativa e consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili da parte dell'Associazione/Federazione, ai sensi della normativa vigente sulla privacy;
- informativa e consenso per dati personali e sensibili da trattare da parte della Regione/Azienda Sanitaria/Ente, ai sensi della normativa vigente sulla privacy;
- informativa e consenso alla donazione (da richiedere ad ogni donazione da parte deHa struttura titolare della raccolta, Servizio Trasfusionale o Unità di Raccolta).

Tutela della salute del donatore periodico e dell'aspirante donatore

La Regione, tramite le proprie strutture sanitarie, garantisce, con il coordinamento della SRC, secondo la periodicità, la modalità e gli standard operativi stabiliti dalla normativa vigente, l'effettuazione degli accertamenti iniziali e periodici sui donatori previsti dalla stessa, uniformi su tutto il territorio nazionale, e degli altri eventuali accertamenti finalizzati a stabilire o a confermare l'idoneità fisica dei donatori e a tutelare la loro salute.

Sulla base dell'esito degli accertamenti, previa valutazione medica, con le modalità e in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, il medico responsabile della selezione attesta l'idoneità del donatore ovvero ne dispone la sospensione temporanea o definitiva dalla donazione.

Al donatore è comunicata, dal Servizio Trasfusionale o dall'Unità di Raccolta cui afferisce, qualsiasi significativa alterazione clinica riscontrata durante la valutazione pre-donazione e negli esami di qualificazione biologica e di controllo.

Tali comunicazioni devono contenere l'invito ad informare ilmedico curante.

E' garantita la tutela dei dati personali e sensibili del donatore in base alla normativa vigente.

Inidoneità alla donazione (articolo 8, Legge 219/2005)

In caso di inidoneità alla donazione, al donatore, lavoratore dipendente, verrà rilasciata idonea certificazione giustificativa di assenza dal lavoro, legata ai tempi di trasferimento e di permanenza presso la sede di raccolta.

Flussi informativi e informazioni sui donatori

L'Associazione/Federazione, al fine della gestione della chiamata dei donatori e del monitoraggio delle attività donazionali, utilizza idati del sistema gestionale informatico, fornito dalla Regione/Azienda Sanitaria/Ente cui afferisce il Servizio Trasfusionale di riferimento o integrato con esso.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 219/2005, l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue trasmette, anche su richiesta e di nonna in modo infonnatizzato, al Servizio Trasfusionale di riferimento gli elenchi nominativi dei propri donatori iscritti e provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale. L'Associazione garantisce al Servizio Trasfusionale collaborazione in riferimento a eventuali difficoltà nel rintracciare i donatori.

Le modalità per lo scambio delle infonnazioni tra l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue e il Servizio Trasfusionale sono concordate in sede degli organismi di partecipazione a livello locale sulla base delle linee guida predisposte dalla Regione, con il coinvolgimento della SRC, nel rispetto della normativa vigente.

Copertura assicurativa dei donatori

La Regione assicura la copertura dei rischi, in modo uniforme su tutto il proprio territorio, anche attraverso i propri Enti, d'intesa con l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue, con idonee polizze assicurative o atti equivalenti, aggiornate nei massimali minimi, che devono garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.

Copia della polizza assicurativa o degli atti equivalenti sarà allegata alla presente convenzione e costituirà parte integrante della stessa.

Rapporti economici

Per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione/Federazione dei donatori di sangue, in base alla presente convenzione, la Regione garantisce il rimborso omnicomprensivo dei costi delle attività associative, come da allegato 2 **dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 61/csr del 14/04/2016**

Ai fini della verifica dell'utilizzo dei rimborsi corrisposti, l'Associazione/Federazione predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:

- a) promozione del dono;
- b) sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc);
- c) gestione della chiamata programmata;
- d) modalità di utilizzo e gestione dei flussi infonnativi.

Allegati al Disciplinare

- copia della polizza assicurativa o dell'atto equivalente;
- documento come indicato alla voce "Rapporti economici";
- documento di applicazione della normativa Privacy in attuazione della convenzione di riferimento.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto:

Stipula convenzione con l'Associazione Croce Rossa Italiana ai sensi dell'Accordo Governo, Regioni e Province Autonome, Rep. Atti n. 61/CSR del 14 Aprile 2016, per la donazione di sangue ed emocomponenti.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €1.650,00

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 5010114100 - Sangue ed emocomponenti da altri soggetti da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €2.200,00

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 5010114100 - Sangue ed emocomponenti da altri soggetti da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 3 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €2.200,00

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 5010114100 - Sangue ed emocomponenti da altri soggetti da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 4 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €550,00

- è di competenza dell'esercizio 2024 , imputabile al conto economico 5010114100 - Sangue ed emocomponenti da altri soggetti da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 29/03/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri